



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
Novara

Area II - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni elettorali

Novara, data del protocollo

**Sig. Sindaco del Comune di
GRANOZZO CON MONTICELLO**

E, p.c.

**Sigg.ri Consiglieri
Mario CACCIA
Claudio SALSA
Aldo ANGIONI**

LORO INDIRIZZI



Oggetto: Esposto Consiglieri CACCIA, SALSA e ANGIONI - Costruzione marciapiede e Commissione edilizia

In relazione alla nota prot. 2938 in data 6 giugno 2013, di risposta alle perplessità sollevate dai sigg.ri Consiglieri in indirizzo, con l'esposto inoltrato in data 19 aprile, Consiglieri cui tale risposta è parimenti inviata, si prega innanzitutto far pervenire la ivi citata deliberazione n. 16 del 2 maggio 2013 che intenderebbe "annullare" la precedente deliberazione n. 19 del 2005 del Commissario Straordinario.

Lo scrivente Ufficio ritiene che non sia nella competenza di un organo pari ordinato dichiarare la nullità di un atto per presunta contrarietà allo Statuto, competenza che invece appartiene ad organo giurisdizionale nei confronti del quale tale atto viene impugnato. Ciò che un organo pari ordinato può legittimamente compiere è la "modifica" o la "revoca" di una precedente disposizione che, secondo il principio del "*tempus regit actum*" conserva pienamente la sua efficacia fino all'intervenuta modifica.

La differenza è insita nella diversità degli effetti temporali di questo secondo atto: non un effetto "*tamquam non esset*" con decorrenza "*ex tunc*" così da legittimare "*ex post*" un provvedimento assunto in difformità, bensì una operatività "*ex nunc*" che legittima le difformità dall'atto prioritario solo ed esclusivamente a partire dall'esecutività della intervenuta modifica, lasciando inalterata la legittimità o meno degli atti assunti in costanza della precedente norma.

IL DIRIGENTE
Vice Prefetto dott. Marco BALDINO



Comune di
GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di NOVARA

28060 GRANOZZO – VIA G. MATTEOTTIN. 15 - TEL. 0321 55113 – FAX 0321 550002
e-mail: sindaco.granozzo.con.monticello@ruparpiemonte.it

Prot. n. 2938

Granozzo con Monticello, 6 giugno 2013

Spett.
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo
Piazza Matteotti, 1
28100 Novara

Oggetto: Esposto consiglieri Caccia, Salsa e Angioni. Costruzione marciapiede e Commissione edilizia.

Si riscontra la nota del 4.6.2013 n. 23934 prot. che fa seguito alla precedente del 23.4.2013 n. 17728 prot. relativa all'oggetto per rilevare quanto segue.

Si confermano i contenuti della nota del segretario comunale del 14.3.2013 n. 1606 prot. in merito alla ricostruzione normativa e procedurale in materia di commissione edilizia e nello stesso tempo si condividono le considerazioni di codesta Prefettura espresse con la nota del 23.4.2013 n. 17728 prot.

Con la nota del segretario, a conclusione della ricostruzione della suddetta normativa particolarmente contorta che si è sviluppata nel corso degli anni (caratterizzata da un vizio di fondo contenuto nella legge regionale che imponeva la nomina della CEC da parte del Consiglio comunale, con contrasto con l'art. 6 del D.Lgs n. 267/2000 che demanda agli statuti comunali l'individuazione del soggetto competente), si segnalava la opportunità di procedere all'annullamento della deliberazione n. 19 del 22.9.2005, stante il conclamato contrasto con le previsioni dell'art. 20 comma 4 lett. q) dello Statuto, che prevede che la giunta ... "nomina le commissioni consultive e tecniche previste dalla legge".

Nel contempo codesta Prefettura rilevava la necessità di osservare le normative non abrogate oppure abrogare quelle che si ritengono obsolete o inopportune, non essendo sufficiente bypassarle con interpretazioni soggettive pur autorevoli; e ancora che l'erroneità

di una prescrizione normativa viene dichiarata da una successiva norma contraria o da una abrogazione esplicita.

Stante il conclamato contrasto della deliberazione n. 19 del 22.9.2005 con l'art. 20 dello Statuto comunale sopra riportato, il Consiglio Comunale ha provveduto pertanto con deliberazione n. 16 del 2.5.2013, divenuta esecutiva in data 1.6.2013, ad annullare formalmente la suddetta deliberazione n. 19 del 2005 per contrasto con l'art. 20 comma 4 lett. q) dello Statuto comunale e con l'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000, ripristinando conseguentemente il testo originario dell'art. 2 del regolamento edilizio comunale che prevede in capo alla giunta comunale la nomina delle commissioni consultive e tecniche previste dalla legge.

Dopo aver rilevato che l'art. 20 comma 4 lett. q) dello Statuto risultava già vigente alla data del 22.9.2005, pare opportuno, a supporto di quanto sopra riportato, richiamare le più che pertinenti e corrette considerazioni di codesto stesso ufficio, contenute nella nota n. 17011 prot. del 17.4.2013, relativa agli statuti comunali, dove espressamente si pone in risalto il valore dello Statuto comunale, che deve essere considerato la "Costituzione" di un ente locale "e non solo un documento storico archivistico di scarso valore operativo".

L'occasione è risultata pertanto propizia per dare la giusta valenza ai contenuti dello Statuto comunale, che deve guidare l'azione della amministrazione comunale ed essere veramente considerata la "Costituzione" dell'ente alla quale non è possibile derogare.

Distinti saluti.



Il Sindaco
Arrigo Benetti